

*Convenzione tra IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni - e U.C.I. – Ufficio Centrale Italiano - sulle modalità di trattazione dei reclami pervenuti all'IVASS in merito all'attività di U.C.I..*

L'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni (di seguito IVASS) e l'U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano (di seguito U.C.I.)

VISTO il D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) ed in particolare:

- l'art. 3 sulla vigilanza sull'attività assicurativa e riassicurativa;
- l'art. 5 sulle funzioni di vigilanza dell'IVASS;
- l'art. 6 sui destinatari della vigilanza dell'IVASS;
- l'art. 7 sulla presentazione dei reclami all'IVASS da parte delle persone fisiche e giuridiche nonché delle associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori;
- l'art. 125 sulle modalità di assolvimento dell'obbligo di assicurazione per i veicoli e i natanti immatricolati o registrati in Stati esteri e sulla gestione dei relativi sinistri;
- l'art. 126 sulle competenze dell'U.C.I.;
- l'art. 146 sul diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni in materia di r.c. auto;
- gli artt. 310, 311 *bis*, 311 *tris*, 311 *quater*, 311 *quinquies* sulle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni non riguardanti la distribuzione assicurativa;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la procedura di presentazione dei reclami all'IVASS e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 191 del 29 ottobre 2008 sulle modalità di accesso agli atti dei sinistri in materia di r.c. auto;